

## LA CARTELLA ESATTORIALE

*Ricevere una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da prendere sottogamba. Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (Equitalia Spa) in caso di mancato pagamento, di agire in modo incisivo, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.*

*La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva. Tutto cio' non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto.*

*E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.*

*Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita' a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio "gestire", anche autonomamente.*

### COS'E'

La cartella esattoriale e' un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la riscossione di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria. Vi sono anche ruoli, e quindi cartelle esattoriali, utilizzati per la riscossione "spontanea", che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento), ne e' un tipico esempio la riscossione della TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi "bonari" di pagamento.

L'ambito di competenza degli agenti della riscossione e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente.

L'agente della riscossione - o "concessionario" - funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore (ad esempio il Comune) e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.

La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.

Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

### FORMA E CONTENUTO

La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.

E' l'atto che assolve la funzione di:

- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro 60 giorni, con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.);
- titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.

## COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto

L'attuale modello di cartella esattoriale e' stato definito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13/2/07, emesso a seguito delle disposizioni della legge Bersani (legge 248/06) e della legge 286/06.

### Prima pagina:

- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto;
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra;
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);
- l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).

### Pagine successive

#### Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:

- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.) nonche' i dati del responsabile del procedimento. La recente legge 31/2008 (che ha convertito il decreto "milleproroghe", d.l.248/2007), ha sancito, all'art.36 comma 4ter, l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. Cio' per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, e a pena di nullita' della cartella stessa.
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo;

#### Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:

- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);

#### Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:

vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:

- l'anno di compilazione e il numero del ruolo;
- il codice tributo da ;
- le rate (normalmente una);
- l'importo del tributo;
- i compensi della riscossione;
- gli estremi dell'atto che ha originato il debito.

#### Sezione COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO:

Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione. Nelle cartelle piu' recenti vi vengono anche riportati i dati della persona responsabile del procedimento.

#### Sezione QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO:

Vi sono riportati i termini e le modalita' per effettuare il ricorso contro la cartella. Per i dettagli sui ricorsi si veda piu' avanti.

## LA NOTIFICA

Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).

La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta **relata di notifica**, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed è completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce).

La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

#### NOTIFICA PER GIACENZA

**Se l'atto non può essere personalmente notificato né al debitore né a soggetti terzi**, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

In questo caso la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"**irreperibilità assoluta**", la procedura è la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si dà per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

#### A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI

Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente.

Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare la "relata di notifica" (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed è tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.

Per quanto riguarda invece il tributo in sé e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi è l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.).

#### COME PAGARE

Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.

Normalmente il pagamento è eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

#### RATEIZZAZIONE

Dal 1/3/08 (Legge n.31/2008) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concederà valutando liberamente il caso. Non vi è, a tal proposito, alcun obbligo di legge.

Ad oggi la legge prevede la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.

Equitalia, con la direttiva 2070/2008 del 27/3/08, ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le società di riscossione ad essa collegate.

La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella.

Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficoltà e allegando copia della cartella.

### **Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori:**

- per debiti di importo inferiore ai 2.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovrà sempre concedere la rateizzazione -per un massimo di 18 rate- sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione);
- per debiti di importo fino a 10.000 euro la verifica dovrà essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti;
- per debiti superiori ai 50.000 euro occorre presentare una garanzia fidejussoria o un'iscrizione ipotecaria. Per i dettagli si veda l'articolo di legge specificato nelle note.

### **L'importanza di una richiesta tempestiva**

Una interessante novità introdotta dal 1/3/2008 è che la domanda di rateizzazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell'auto, l'ipoteca sulla casa, etc.

### **MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?**

**Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica** l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).

**L'ipoteca sugli immobili** può essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata.

**L'espropriazione forzata degli immobili** (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non è obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrerà la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.

L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata.

**In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti** (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella (fissati da decreti del Ministero delle Finanze), e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non può essere preventivata.

### **RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)**

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale può essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), è interessante un principio più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON è stato notificato regolarmente e quindi la cartella è il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa è contestabile anche il contenuto del verbale stesso. È molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualità che essa sia avvenuta per giacenza.

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella:

- In caso di **imposte dirette, tasse varie, tributi locali, etc**, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link).
- in caso di **contributi previdenziali**, il termine e' di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.
- in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le **multe al codice della strada**) il termine e' di 30 giorni e ci si puo' rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione.

**Riguardo invece all'organo contro cui fare ricorso** si puo' genericamente dire che puo' essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e' tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto e' di competenza dell'ente creditore). C'e' da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perche' qualora questi riscontrasse responsabilita' non sue, e' obbligato a chiamare in causa l'ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente).

Come gia' detto, la cartella deve comunque riportare le modalita' di ricorso e l'organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato.

## **PRESCRIZIONE**

**Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.**

Esempi utili per il consumatore:

- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e' di **cinque anni** dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): **cinque anni** e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre.
- Bollo auto: **il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.**
- Canone RAI: **la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.**

## **PAGARE LA CARTELLA ESATTORIALE**

Se il debitore riconosce che le somme indicate nella cartella esattoriale sono dovute, è essenziale effettuare il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, per evitare l'aggravio di interessi, penalità ed eventuali spese per le procedure esecutive previste dalla legge.

Nel caso di cartella esattoriale in più rate, la prima deve essere pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Ciascuna delle rate successive deve essere pagata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza della rata precedente.

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, è previsto per legge un aggravio del 4,65% sulla somma da pagare oltre al pagamento degli interessi di mora, alla data stabiliti nella misura del 4,20% semestrale pari allo 0,023% giornaliero. Gli interessi decorrono dal giorno della notifica della cartella esattoriale e spettano all'Ente Impositore e non all'agente della riscossione.

A titolo esemplificativo, per un importo di € 100,00 pagato in ritardo, al 61° giorno dalla notifica, l'ammontare complessivamente dovuto è pari a € 111,61 così suddiviso:

Debito € 100,00

Diritto di notifica € 5,56

Compenso di riscossione 4,65% da calcolare sul debito di € 100,00 € 4,65

Interessi di mora 0,023% sul debito di € 100,00 per 61 giorni € 1,40

Totale dovuto € 111,61